



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventicinque addi ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Filippini Ivan	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Codurelli Ivan	Presente	Togni Sergio	Presente
Negri Alessandro	Presente	Branchi Laura	Presente
Motalli Luca	Assente	Vir Andrea	Presente
Marchioni Silvana	Presente	Marchetti Gian Piero	Presente
Opiatti Ermanno	Presente	Travaini Matteo	Presente
Mingardi Marco	Presente		

Presenti...: 12

Assenti...: 1

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Richiamate le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;

Visto l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

Visti:

- L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...»;
- il comma 5-quinquies, dell'art. 3, del D.L. 228/2021 il quale recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione..."
- L'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Dato atto che ai comuni, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 e successive modificazioni, è riconosciuta la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con regolamento la cui adozione è di competenza consigliare;

Visto il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2022;

Tenuto conto che questo Ente, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare la frazione organica per trasformarla in compost e fertilizzante naturale, ha provveduto ad avviare la pratica del compostaggio domestico già dal 2021, presso le abitazioni dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, riconoscendo uno sgravio sulla parte variabile della bolletta pari al 15% come previsto dal Regolamento TARI;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento all'Art. 27, comma 4, aumentando la riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa dal 15% al 25%, al fine di incentivare la pratica del compostaggio e per assicurare una sensibile riduzione del quantitativo di frazione organica da conferire al sistema di trattamento presso gli impianti autorizzati, consentendo in tal modo risparmi in termini di raccolta, trasporto e smaltimento oltre che della tariffa di conferimento;

Tenuto conto che le modifiche regolamentari di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 01 gennaio 2025;

Uditi gli interventi dei seguenti componenti del Consiglio comunale:

- Vicesindaco Alessandro Negri il quale, su invito del Presidente, spiega il punto in trattazione dicendo tra le altre cose che:
 - sul PEF trasmesso da SECAM lo scorso anno si è evidenziato un aumento dei costi del 26%, l'aumento dei costi è stato dovuto principalmente ad aumenti dei costi del gestore;
 - che l'aumento è dipeso dalla modifica dei parametri di calcolo del servizio prima il calcolo si fondava sulla registrazione dei quantitativi presunti di rifiuti tenendo conto anche della grandezza del territorio, secondo le previsioni del d.lgs. 158, mentre non si calcolavano le ore di manodopera impiegate per il ritiro;
 - che, a partire dall'anno 2024, tenuto conto anche delle ore di lavoro impiegate nell'attività di raccolta, si è visto che il costo del servizio era sottostimato;
 - che nel 2019 c'era stato il Covid per cui si presumeva la difficoltà dei bar e dei ristoranti per cui era stato deciso di ridurre l'incidenza degli aumenti sulle utenze non domestiche. Questo approccio è stato mantenuto sino al 2024 ed ha portato ad una disparità di aumento delle tariffe tra utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno registrato nell'ultimo quinquennio aumenti rispettivamente del +35% e del 12%;
 - che a Teglio era stata prevista per bar e ristoranti una riduzione in deroga fino al 40% sulla tariffa minima che è stata mantenuta;
 - che ARERA ammetteva un aumento massimo del 9.6% per cui, per recuperare l'aumento dei costi del servizio registrati a seguito delle nuove modalità di calcolo, sarebbe stato necessario nel 2026 recuperare la differenza non riconosciuta nel 2024 e nel 2025;
 - che, quindi, nel 2024 c'è stato un primo aumento del 9.6 su tutte le utenze;
 - che nel 2025, vista la cessazione dell'emergenza COVID, si è pensato di iniziare un percorso atto a riequilibrare gli aumenti tra utenze domestiche e utenze non domestiche per cui si è provveduto a modificare i quantitativi di rifiuti presunti attribuiti alle utenze passando da 80,5% domestiche e 19,5% non domestiche nel 2024 a 79,5% domestiche e 20,5% non domestiche nel 2025. Ne deriva un aumento delle tariffe nel 2025 del 7.5% per le utenze domestiche e del 14,2% delle utenze non domestiche.

- che dal 2025 si registra un aumento in tariffa di Legge, dipendente dal fatto che tra i costi ARERA ha introdotto anche una quota perequativa di 6 euro l'anno per finanziare il bonus sociale, al fine di esentare dalla TARI tutti coloro che hanno un'ISEE inferiore a 9.000 euro l'anno;
 - che l'Amministrazione comunale, per contrastare la tendenza all'aumento del costo del servizio ha avviato un percorso di contenimento agendo su tre aree, quella del compostaggio domestico, quella dell'uso dei compostatori di comunità e quella della raccolta dell'umido delle utenze non domestiche;
 - che, per incrementare il compostaggio domestico, lo sconto tariffario previsto nel regolamento comunale è stato portato dal 15% al 25% mentre sarà trasmessa, unitamente ai bollettini, una comunicazione ad hoc su come attivarlo;
 - che si sta attendendo l'uscita della graduatoria di un bando di finanziamento per l'acquisto dei compostatori di comunità;
 - che dal 2026 c'è l'intenzione di attivare anche la raccolta dell'umido per le utenze non domestiche (circa quindici utenze);
- capogruppo di Minoranza Laura Branchi che chiede:
- chi pagherà quanto non versato per l'applicazione delle agevolazioni, visto che si applica a pioggia;
 - se si è valutato il caso dei condomini con tante famiglie in cui assegnare un compostatore a famiglia potrebbe portare alla conseguenza di dover gestire un consistente numero di compostatori;
- vicesindaco Alessandro Negri il quale spiega che:
- il costo delle agevolazioni si spalmerà sugli altri utenti e che l'effetto si vedrà sul primo anno, perché dal secondo anno si dovrebbe avere una riduzione di volume dei rifiuti con conseguente diminuzione della parte variabile della TARI;
 - i compostatori nei condomini non potranno essere condivisi ma si potranno prevedere degli scompartimenti all'interno di un compostatore, l'importante che ad ogni utenza corrisponda uno spazio dedicato;
- consigliere di Minoranza Andrea Vir che osserva che, se uno deve avere anche l'orto, l'iniziativa non potrà avere successo visto che in certe zone di Teglio meno della metà dei cittadini ha un orto per cui ci saranno pochissimi privati che raccoglieranno per poi smaltire in proprio e per questo propone un compostaggio domestico in chiave di raccolta e compostaggio di quartiere che consenta a tutti di compostare;
- consigliere di Minoranza Matteo Travaini che chiede chi controllerà?
- vicesindaco Alessandro Negri il quale risponde che:
- si farà un controllo a campione;
 - che raccogliere l'umido porta a porta costerebbe troppo (circa 200.000 euro aggiuntivi);
 - con i contenitori comunitari costa qualcosa in meno ma la TARI non si ridurrebbe per cui il primo passaggio deve essere quello del compostaggio nell'orto e, se non basterà, si faranno le opportune valutazioni.
- consigliere di Minoranza Andrea Vir che replica proponendo di farla di quartiere solo per i grossi nuclei abitati in modo che il costo si riduca (es. San Giacomo);
- vicesindaco Alessandro Negri il quale dice che nei centri dove le utenze non hanno giardini l'intenzione è dotare di macchine per il compostaggio di comunità in cui gli utenti possono conferire l'umido nella macchina di compostaggio che diventa terriccio. La gestione in quel caso è del Comune per il compostaggio di comunità.

- consigliere di Minoranza Andrea Vir, che chiede come sarebbe gestito lo sconto in questo caso.
- vicesindaco Alessandro Negri che, rispondendo, chiarisce che:
 - verranno registrate le tessere sanitarie, fatta la pesatura di quanto conferito con accreditamento dello sconto;
 - con il compostatore di comunità la gestione sarà del Comune e non del Gestore;
- capogruppo di Minoranza Laura Branchi la quale;
 - critica il posizionamento del compostatore di fianco alla scuola;
 - riferisce delle lamentele sul fatto che il servizio di SECAM non migliora mentre aumentano i costi della sua gestione;
- vicesindaco Alessandro Negri che risponde dicendo che:
 - si può anche pensare di spostarlo al massimo entro il chilometro;
 - Nel 2026 sicuramente ci sarà un altro aumento in quanto necessario per completare il recupero dell'aumento dei costi presentato lo scorso anno da SECAM, ma non si sa ancora quanto sarà, in quanto non si conosce ancora né i costi che il Gestore presenterà né quanto ARERA permetterà di aumentare.

Acquisiti:

- gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore dei conti;

CON VOTI n.8 favorevoli, n.4 astenuti (consiglieri del Gruppo di Minoranza LAURA BRANCHI, ANDREA VIR, MARCHETTI GIAN PIERO e TRAVAINI MATTEO) e n.0 contrari, tutti espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di modificare il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del C.C. n. 41 del 30/12/2022 come da "Allegato 1";
- Di allegare alla presente il regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (Tari) così come modificato con il presente atto;
- Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- Di demandare al responsabile del servizio economico-sociale e finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
- Di prendere atto che, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

CON VOTI n.8 favorevoli, n.4 astenuti (consiglieri del Gruppo di Minoranza LAURA BRANCHI, ANDREA VIR, MARCHETTI GIAN PIERO e TRAVAINI MATTEO) e n.0 contrari, tutti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

"Allegato 1"

ARTICOLO PRIMA DELLA MODIFICA

Art. 27 – Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico e premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti.
2. Il compostaggio è il processo di trasformazione dei "rifiuti organici" – costituiti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006, da tutti gli scarti biodegradabili di natura organica derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi (quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti ecc.) nonché quelli derivati dalla manutenzione del verde del proprio giardino (come stecchi, foglie, erba, ecc..) – in "fertilizzante": il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.
3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi: a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico; b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno; c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca; d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

4. Per le utenze domestiche dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, è prevista una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa.

5. La riduzione è concessa a condizione che:

- il compostaggio domestico sia effettuato su terreni adiacenti o in prossimità dell'abitazione per cui si richiede la riduzione; la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato;
- il titolare dell'utenza rifiuti o altro componente del suo stato di famiglia, sia anche il titolare dell'abitazione e del terreno sul quale il compostaggio è effettuato, per effetto di diritto reale di proprietà, usufrutto ecc. o di contratto di locazione o di comodato d'uso. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni "domanda" presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio.

6. Le utenze domestiche residenti che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità sopra individuate, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno, il quale provvederà ad inserirla nell'apposito elenco compostatori. Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dall'anno successivo e la stessa s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

7. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio predisponendo dei controlli presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

8. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo viene disposto l'annullamento della riduzione.

9. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio al pubblico servizio.

10. Resta inteso che, qualora, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisse livelli di qualità per la raccolta dei rifiuti organici o stabilisse criteri operativi omogenei per lo svolgimento del compostaggio, tali disposizioni si intenderanno recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, il quale rimarrà in vigore per quanto non in contrasto con gli stessi.

ARTICOLO DOPO LA MODIFICA

Art. 27 – Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico e premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti.

2. Il compostaggio è il processo di trasformazione dei "rifiuti organici" – costituiti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006, da tutti gli scarti biodegradabili di natura organica derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi (quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti ecc.) nonché quelli derivati dalla manutenzione del verde del proprio giardino (come stecchi, foglie, erba,

ecc..) – in “fertilizzante”: il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi: a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico; b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno; c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca; d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

4. Per le utenze domestiche dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, è prevista una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa.

5. La riduzione è concessa a condizione che:

- il compostaggio domestico sia effettuato su terreni adiacenti o in prossimità dell'abitazione per cui si richiede la riduzione; la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato;
- il titolare dell'utenza rifiuti o altro componente del suo stato di famiglia, sia anche il titolare dell'abitazione e del terreno sul quale il compostaggio è effettuato, per effetto di diritto reale di proprietà, usufrutto ecc. o di contratto di locazione o di comodato d'uso. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni “domanda” presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio.

6. Le utenze domestiche residenti che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità sopra individuate, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno, il quale provvederà ad inserirla nell'apposito elenco compostatori. Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dall'anno successivo e la stessa s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

7. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio predisponendo dei controlli presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

8. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo viene disposto l'annullamento della riduzione.

9. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio al pubblico servizio.

10. Resta inteso che, qualora, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisse livelli di qualità per la raccolta dei rifiuti organici o stabilisse criteri operativi omogenei per lo svolgimento del compostaggio, tali disposizioni si intenderanno recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, il quale rimarrà in vigore per quanto non in contrasto con gli stessi.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2025

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 18-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 18-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011
P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 20-05-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 20-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011
P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 28-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

COMUNE DI TEGLIO
(Provincia di Sondrio)

VERBALE DEL 18.04.2025

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

la sottoscritta Dott.ssa Bettoni Susanna, Revisore dei Conti del Comune di Teglio (SO), nominato con delibera consiliare n. 59 del 28/12/2023 per il triennio 2024-2026 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Visto l'art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali

PREMESSO CHE

l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, L'imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché dal'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2022 è stato approvato il Regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (TARI);

questo Ente, al fine di ridurre i rifiuti organici conferiti al servizio pubblico di raccolta e recuperare la frazione organica per trasformarla in compost e fertilizzante naturale, ha provveduto ad avviare la pratica del compostaggio domestico già dal 2021, presso le abitazioni dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, riconoscendo uno sgravio sulla parte variabile della bolletta pari al 15% come previsto dal Regolamento TARI;

si ritiene necessario modificare il suddetto regolamento all'art. 27, comma 4, aumentando la riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa dal 15% al 25% , al fine di incentivare la pratica del compostaggio e per assicurare una sensibile riduzione del quantitativo di frazione organica da conferire al sistema di trattamento presso gli impianti autorizzati, consentendo in tal modo risparmi in termini di raccolta, trasporto e smaltimento oltre che della tariffa di conferimento;

l'Art. 27 – Compostaggio domestico è così modificato:

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del

proprio comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico e premia la pratica del compostaggio con la riduzione della tassa rifiuti.

2. Il compostaggio è il processo di trasformazione dei "rifiuti organici" – costituiti, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/2006, da tutti gli scarti biodegradabili di natura organica derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi (quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti ecc.) nonché quelli derivati dalla manutenzione del verde del proprio giardino (come stecchi, foglie, erba, ecc..) – in "fertilizzante": il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi: a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico; b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno; c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca; d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

4. Per le utenze domestiche dei residenti, che provvedono a recuperare in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, è prevista una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa del tributo prevista per l'unità abitativa.

5. La riduzione è concessa a condizione che:

- il compostaggio domestico sia effettuato su terreni adiacenti o in prossimità dell'abitazione per cui si richiede la riduzione; la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato;

- il titolare dell'utenza rifiuti o altro componente del suo stato di famiglia, sia anche il titolare dell'abitazione e del terreno sul quale il compostaggio è effettuato, per effetto di diritto reale di proprietà, usufrutto ecc. o di contratto di locazione o di comodato d'uso. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni "domanda" presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio.

6. Le utenze domestiche residenti che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità sopra individuate, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno, il quale provvederà ad inserirla nell'apposito elenco compostatori. Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dall'anno successivo e la stessa s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

7. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio predisponendo dei controlli presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione sull'elenco di tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione, nella misura minima del 10% dei nominativi totali. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

8. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo viene disposto l'annullamento della riduzione.

9. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio al pubblico servizio.

10. Resta inteso che, qualora, ai sensi dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisse livelli di qualità per la raccolta dei rifiuti organici o stabilisse criteri operativi omogenei per lo svolgimento del compostaggio, tali disposizioni si intenderanno recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, il quale rimarrà in vigore per quanto non in contrasto con gli stessi.

VISTO

Il parere positivo di regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Cavazzi

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento in argomento nel testo così come formulato.

Desenzano del Garda, li 18.04.2025

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Susanna Bettoni

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07.05.2005, n.82.